




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3945

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009

(Approvato dal Senato – A.S. 1730)

N. 436 – 11 ottobre 2016



CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3945

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009

(Approvato dal Senato – A.S. 1730)

N. 436 – 11 ottobre 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3945
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	sì riferita al testo presentato al Senato
Commissione competente:	III Commissione
Sede:	referente

Il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo interinale, in vista di un accordo di partenariato economico, tra la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

La relazione illustrativa precisa che in questo Accordo di partenariato economico (APE) il contraente africano è il solo Camerun, designato nel testo come «Parte Africa Centrale».

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale del disegno di legge. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	
A decorrere dal 2016	
Art. 3 disegno di legge di ratifica	valutati in 17.504 euro annui

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli 1-3: vengono indicati gli obiettivi generali e specifici che le Parti si prefiggono, tra i quali lo sviluppo economico e commerciale, l'incremento degli investimenti e il rafforzamento delle relazioni. Articoli 4-12: trattano del partenariato per lo sviluppo, finalizzato a promuovere il rafforzamento delle capacità e la modernizzazione delle economie dell'Africa centrale attraverso gli strumenti della politica commerciale e della cooperazione allo sviluppo. Il finanziamento dello sviluppo è	La relazione tecnica rammenta che l'articolo 7 dell'Accordo stabilisce che i finanziamenti UE destinati a sostenere l'attuazione dell'Accordo sono effettuati nel rispetto dell'Accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e attraverso gli appropriati strumenti finanziari nell'ambito del bilancio generale dell'UE. Il X FES (2008-2013) prevede un sostegno significativo per il Camerun, pari a 239

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>effettuato dalla CE nel rispetto delle procedure del Fondo europeo di sviluppo (FES) e attraverso strumenti finanziati nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea (UE). In generale, si prevedono attività di cooperazione tra le parti al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo (art. 7). Il comma 3 dello stesso articolo 7 specifica che gli Stati membri della UE assumono collettivamente l'impegno di sostenere le attività di cooperazione, mentre il comma 1 definisce gli strumenti UE per il sostegno della medesima attività. Si prevede l'istituzione del <u>Fondo regionale APE</u> (FORAPE), destinato a finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità produttive degli Stati dell'Africa centrale, alimentato da risorse fornite dalle parti o contributi del FES (art. 9). Le parti si impegnano a cooperare in tutte le sedi internazionali in cui sono discussi temi attinenti al presente partenariato (articolo 11).</p> <p>Articoli 13-53: trattano del regime commerciale dei prodotti. Le norme prevedono, fra l'altro, <u>l'abolizione dei dazi doganali</u> sulle esportazioni (articoli 15, 20 e 21), che i diritti e gli altri oneri non debbano superare il costo dei servizi prestati e non vengano calcolati <i>ad valorem</i> (articolo 18), il riconoscimento reciproco dei trattamenti più favorevoli riconosciuti a terzi dalle parti in sede di stipula di altri accordi (articolo 19), norme <i>antidumping</i> (articoli 24 e 29), la reciproca assistenza delle Parti in materia doganale e amministrativa (articoli 33 e 34), la progressiva eliminazione degli ostacoli commerciali costituiti da norme tecniche e procedure di valutazione di conformità (articoli da 40 a 47). Si prevede che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, le parti possano decidere di cooperare nei settori del sostegno all'attuazione degli impegni di politica commerciale derivanti dall'Accordo e nel sostegno all'interpretazione e applicazione delle medesime norme (articolo 28). Infine nell'ambito degli scambi commerciali di legno e prodotti forestali si prevede di istituire un sistema di <i>audit</i> e sorveglianza indipendente (articolo 50).</p> <p>Articoli 54-55: prevedono l'impegno delle Parti a negoziare un'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo in ordine alla liberalizzazione progressiva, asimmetrica e reciproca del diritto di stabilimento e del commercio dei servizi.</p> <p>Articoli 56-65: prevedono l'impegno delle Parti a negoziare un'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo con riferimento alle materie dei pagamenti, dei movimenti di capitali, della concorrenza, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici e dello sviluppo sostenibile.</p> <p>Articoli 66-88: riguarda le procedure per la risoluzione delle controversie e prevede, in caso di mancato accordo e di fallita mediazione tra le Parti,</p>	<p>milioni di euro destinati a due settori prioritari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>governance</i>, giustizia, finanza pubblica, risorse forestali; 2. rafforzamento delle capacità produttive e di esportazione, miglioramento della competitività, infrastrutture stradali. <p>Alcune componenti potrebbero eventualmente richiedere un finanziamento nell'ambito dell'aiuto al commercio (<i>Aid for Trade</i>), che è in parte finanziato dall'Unione e in parte dagli Stati membri. Tuttavia la formulazione del testo, secondo la RT, non consente allo stato attuale di stabilire se - e in che misura - possa sopravvenire un onere aggiuntivo a carico degli Stati membri. Si tratterebbe comunque di un onere facente capo a impegni di politica europea in quanto l'UE si sta adoperando affinché gli Stati membri incrementino la propria quota di aiuti allo sviluppo e affinché una percentuale sostanziale degli impegni comunitari e degli Stati membri sia destinata ai Paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Pertanto, secondo la relazione, in mancanza di chiare disposizioni nel testo e in virtù della natura temporanea dell'Accordo, si ritiene che la copertura delle spese originate dall'Accordo qui considerato possa essere - di massima - assicurata dal bilancio UE, non derivando dall'articolo 7 nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p> <p>L'articolo 9 relativo al Fondo regionale (FORAPE) con contributi FES va nell'ottica delle misure di accompagnamento, finanziate nell'ambito dei cosiddetti "pacchetti regionali di aiuto al commercio", ove non sussiste obbligo giuridico per gli Stati membri di contribuire con risorse aggiuntive. Pertanto dall'articolo 9 dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per l'articolo 28 vale quanto detto sopra a proposito dell'articolo 7 circa l'imputabilità della spesa al bilancio UE e pertanto da esso non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Secondo la relazione, anche dagli articoli 33 e 34, in materia di cooperazione doganale amministrativa, anche alla luce della sempre più avanzata informatizzazione delle relative procedure, non derivano ulteriori oneri per lo Stato. Gli articoli 50, 68 e 69, 70 e 71, 77, 85, 92 e 96 configurano adempimenti che, concernendo l'Unione Europea, <u>rientrano nel bilancio europeo</u>. Ciò vale, a maggior ragione, per le eventuali spese ascrivibili al funzionamento dei comitati previsti dall'Accordo. Tanto premesso, la relazione tecnica assume che l'Accordo comporti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:</p> <p><u>Art. 7, paragrafo 3: oneri per 7.352 euro così</u></p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>un apposito <i>iter</i> per il ricorso all'arbitrato.</p> <p>Articoli 89-91: riportano le clausole di eccezione generali, nonché quelle motivate in base alla sicurezza o alla potestà impositiva di ciascuna delle Parti. È previsto ad esempio che le Parti abbiano facoltà di adottare misure necessarie per la tutela della pubblica sicurezza, della morale e dell'ordine pubblico e della salute umana (articolo 89). Si prevede anche che nessuna disposizione dell'Accordo potrà imporre alle Parti la divulgazione di informazioni contrarie ai loro interessi essenziali (articolo 90).</p> <p>Articoli 92-108: recano le clausole finali. In particolare, si istituisce il Comitato APE, responsabile dell'amministrazione per tutti i settori oggetto dell'Accordo interinale, il quale adotta le proprie decisioni per consenso (articolo 92). È, poi, previsto il proseguimento dei negoziati in vista della stipula di un APE completo a livello regionale, conformemente ai calendari stabiliti dall'Accordo interinale (articolo 94). Si prevede, altresì, che ciascuna parte nomini un coordinatore per garantire l'efficace attuazione del presente accordo (articolo 96). L'Accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato od Organizzazione regionale dell'Africa centrale, tramite domanda presentata al Comitato APE (articolo 101).</p>	<p>determinati, per l'invio di due dirigenti, per sei giorni:</p> <p><u>Spese di missione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pernottamento (150 euro al giorno x 2 persone x 5 giorni) = 1.500 euro - rimborso vitto come previsto dal DM 23 marzo 2011 (70 euro al giorno per 2 persone x 6 giorni) = 840 euro <p><u>Spese di viaggio:</u> biglietto aereo A/R Roma-Yaoundé tariffa <i>business</i>¹ per 2 persone, con maggiorazione del 5% pari a 4774+238 euro ossia 5.012 euro.</p> <p><u>Art. 7, paragrafo 4: oneri per 7.352 euro,</u> quantificati in modo analogo agli oneri recati dal comma 3. La spesa è sostenuta al fine di eseguire le domande di assistenza, per assistere ad indagini relative ad infrazioni doganali.</p> <p><u>Art. 11:</u> oneri per 2.800 euro, determinati come segue, per il rimborso delle spese di viaggio e di missione per due funzionari della parte contraente, convocati in qualità di esperti e testimoni in Italia, per tre giorni:</p> <p><u>Spese di missione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pernottamento: 150 euro al giorno x 2 persone x 2 giorni = 600 euro; - rimborso vitto: 50 euro al giorno x 2 persone x 3 giorni) = 300 euro <p><u>Spese di viaggio:</u> biglietto aereo A/R Yaoundé – Roma = 1.900 euro.</p> <p>Per quanto concerne l'attuazione dell'art. 20, paragrafo 1, dell'Accordo, la relazione tecnica afferma che le minori entrate per l'Italia conseguenti all'<u>abolizione dei dazi doganali</u> nei confronti degli Stati dell'Africa centrale – nella misura del 25% dell'importo dei dazi stessi a titolo di rimborso da parte comunitaria delle spese di riscossione - trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese; ciò assicura la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica². Per ciò che attiene alla <u>perdita del gettito IVA</u> sulle importazioni, si tratta di un <u>minore introito di trascurabile entità</u> per la finanza italiana. Dall'attuazione degli articoli 3 e 5 non derivano nuovi oneri in quanto le disposizioni previste rientrano tra i compiti istituzionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Infine, le spese relative all'utilizzo di interpreti e traduttori previste dall'art. 12, non comportano oneri aggiuntivi in quanto le indicate funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso detta Amministrazione. Dalle altre disposizioni del <u>Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia</u></p>

¹ Come previsto dall'art. 1 comma 468 della legge n. 296/2006

² Cfr. nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 112293 del 25/01/2012.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<u>doganale</u> non derivano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Pertanto, l'onere valutato da porre a carico del bilancio dello Stato è di euro 17.504 a decorrere dal 2016.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3 , pone gli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'Accordo, valutati in 17.504 euro a decorrere dall'anno 2016, a carico dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018 (comma 1). Inoltre, si prevede l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia (comma 2). Infine, con norma introdotta dal Senato, si stabilisce che agli eventuali oneri aggiuntivi non quantificati derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte <u>con apposito provvedimento legislativo</u> (comma 5).	La relazione tecnica non reca specifiche considerazioni riferite al testo del disegno di legge di ratifica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT imputa specificatamente gli oneri da essa indicati agli articoli 7 e 11 dell'Accordo. Peraltro non appare chiaro se ciò possa esaurire gli effetti potenziali di maggiore spesa per gli Stati UE, quali ad esempio quelli riconducibili agli articoli 7, 9 e 28 dell'Accordo. In proposito appare opportuno un chiarimento anche al fine di verificare se si tratti di fattispecie rientranti in quelle cui si potrà eventualmente far fronte con apposito provvedimento legislativo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, introdotto dal Senato.

In merito all'art. 20, paragrafo 1, dell'Accordo, la relazione tecnica afferma che le minori entrate conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti degli Stati contraenti dell'Africa centrale trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese, determinando quindi la neutralità del meccanismo per i saldi di finanza pubblica. Pur evidenziando che non sono forniti i dati volti a suffragare tale compensatività, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che i relativi importi assumano carattere trascurabile, come indicato per gli effetti in termini di IVA.

Infine, per quanto concerne la clausola di salvaguardia relativa agli oneri valutati, si rinvia a quanto osservato, di seguito, in merito ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 7, paragrafi 3 e 4, ed 11 dell'Accordo, valutato in 17.504 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017, che reca le necessarie disponibilità.

In proposito, si segnala preliminarmente che, con riferimento all'onere per l'anno 2015 previsto dal testo originario del disegno di legge di ratifica, il provvedimento è stato incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ciò nonostante, a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge di ratifica nel corso dell'esame presso il Senato, la decorrenza dell'onere è stata differita a far data dall'anno 2016, senza peraltro coerentemente riferire al triennio 2016-2018 lo stanziamento del citato Fondo speciale di parte corrente utilizzato a copertura. In tale quadro, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la clausola di copertura finanziaria possa comunque considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo al citato Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017 debba intendersi riferito al bilancio triennale 2016-2018, in relazione alla copertura dell'onere da sostenere a decorrere dal medesimo anno 2016. Sul punto è comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, che reca un'apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, occorre rammentare che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto - all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica - una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro, la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge può comunque ritenersi coerente con quella disposta in via generale dal novellato

articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. In particolare, si evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'economia e delle finanze. Peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsione di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che, come già evidenziato, il provvedimento è stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.